

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio - Presidente

Dott. DI PAOLOANTONIO Annalisa - Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13587-2015 proposto da:

REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) (C/0 STUDIO LEGALE (OMISSIS)), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 497/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/05/2014 R.G.N. 2112/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2022 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO visto il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 9 maggio 2014, la Corte d'Appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Catanzaro, a fronte della domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti della Regione Calabria avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della cessazione anticipata, rispetto alla scadenza fissata a cinque anni dalla data di decorrenza dell'1.8.2004, dei contratti a termine stipulati con il predetto Ente che conferivano e rinnovavano al (OMISSIS) l'incarico di dirigente di settore presso il Dipartimento "Formazione Professionale" ovvero, in subordine, il risarcimento del danno da commisurarsi alle retribuzioni dovute a decorrere dalla data di scadenza del contratto concluso il 28.8.2006 (31.10.2006) fino alla data di scadenza triennale imposta dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 19, comma 2, condannava la

Regione Calabria al risarcimento del danno in misura pari agli emolumenti dovuti dal 16.1.2007 al 5.9.2008 in virtu' del contratto stipulato tra le parti il 28.9.2005.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto legittima la cessazione anticipata dell'incarico conferito a decorrere dall'1.8.2004, essendo essa riconducibile al sistema di spoil system di cui alla Legge Regionale n. 12 del 2005, articolo 1, comma 6, ma dovuto il risarcimento per l'illegittimita' del termine, inferiore al triennio, e come tale in contrasto con il disposto del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 19, comma 2, nel testo modificato dal Decreto Legge n. 155 del 2005, articolo 14-sexies, conv. con modif. in L. n. 168 del 2005, apposto al successivo contratto stipulato il 28.9.2005 e prorogato fino al 15.1.2007, da commisurarsi alle retribuzioni dovute dal successivo 16.1.2007 alla scadenza triennale del 5.9.2008.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Regione Calabria affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il (OMISSIS).

Il procuratore generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso;

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo, la Regione ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 19, comma 2 e articolo 27 e Legge Regionale n. 31 del 2010, articolo 10, comma 2, lettera A), confuta la ritenuta imperativita' della disciplina statale, da qualificarsi, al contrario, come mera normazione di principio ed afferma l'applicabilita' alla fattispecie dell'indicata norma regionale/che per la durata degli incarichi dirigenziali fissa solo termini massimi ma nessun termine minimo.

Il motivo risulta infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 478 del 13.1.2014) secondo cui in ipotesi di affidamento negli enti locali di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione trova applicazione il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 19, comma 2, nel testo modificato dal Decreto Legge n. 155 del 2005, articolo 14-sexies, conv. con modif. in L. n. 168 del 2005, per risultare la disciplina statale, attraverso la predeterminazione della durata minima dell'incarico, volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le proprie capacita' ed a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli e' stato affidato.

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita' che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. (OMISSIS).

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.